



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 25/07/2020

Modificato con delibera di C.C. n. 31 del 28/06/2025



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Indice

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	1
Art. 2 – Aliquote e tariffe	1
Art. 3 – Rapporti con i cittadini	2
Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie	2
Art. 5 – Forme di gestione.....	2
Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali	3
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	4
Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali	4
Art. 9 – Minimi riscuotibili.....	4
Art. 10 – Attività di controllo delle entrate	5
Art. 11 – Contraddittorio preventivo	5
Art. 12 – Avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate tributarie e relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.....	7
Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica.....	7
Art. 14 – Compensazione	8
Art. 15 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie	8
Art. 16 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie	9
Art. 17 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione	9
Art. 18 – Recupero stragiudiziale dei crediti	10
Art. 19 – Dilazione e sospensione del pagamento	10
Art. 20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	11
Art. 21 – Interessi sulle entrate locali	12
Art. 22 – Rimborsi.....	12
Art. 23 –Contenzioso tributario	13
Art. 24 – Norme finali.....	13



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Castel San Giovanni (PC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe fissati per l'anno precedente.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
2. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere all'affidamento alla Agenzia delle entrate-Riscossione, ovvero, a seguito di adesione alle convenzioni delle centrali di committenza o



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

mediante procedura ad evidenza pubblica, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
6. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. La Giunta Comunale designa, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con il medesimo atto viene altresì individuato il soggetto che in caso di assenza o impedimento temporaneo del funzionario responsabile del tributo, svolge in qualità di sostituto le medesime funzioni.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 25 del presente regolamento;
 - e) (cura tutte le fasi propedeutiche del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
 - f) dispone i rimborsi;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti ed il controllo della gestione;
 - h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad accertamento esecutivo sono versati attraverso le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento.
3. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento esecutivo, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 1,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti previsti dalle singole entrate, dai singoli regolamenti o dalle disposizioni di legge vigenti.



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede all'accertamento esecutivo ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 11 – Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco, dall'anagrafe comunale;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di autotutela, in tutto o in parte, di atti di imposizione;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva (a titolo esemplificativo omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali, la destinazione sia direttamente desumibile dalle banche dati in possesso dell'Ente).
- 4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 - 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 - 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 - 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
 - 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente lo schema di atto che intende adottare, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 12 – Avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate tributarie e relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali

- 1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
- 3. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 4. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica

- 1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 14 – Compensazione

1. È ammessa la compensazione delle somme dovute al Comune, riferite a entrate tributarie a seguito di accertamenti o riferite a entrate patrimoniali, con crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune medesimo.

Art. 15 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agenzia delle entrate-Riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.
6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento esecutivo è divenuto definitivo.
7. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento esecutivi relativi ai tributi emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 16 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il responsabile del servizio/ l'affidatario diano idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
4. Le attività di riscossione relative agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 17 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.
2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Art. 18 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di apposita procedura così come prevista dalle normative vigenti e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 19 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie e da altri gravi eventi di natura straordinaria, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta del contribuente/utente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di ordine economico che dovrà essere comprovata anche mediante produzione di conti correnti, può essere concessa, dal responsabile del servizio a cui è affidata la gestione dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
3. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
4. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.
6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 20.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Art. 20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.
3. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

5. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
6. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
7. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

Art. 21 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 22 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, nei termini previsti dai singoli regolamenti.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro per ciascun anno di imposta/solare.
5. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso.



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Art. 23 –Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile o può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 24 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.